



N. 41.

Modifiche ed aggiunte alle leggi sulle tasse di registro.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo le seguenti modifiche approvate dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata delli 23 Luglio 1946:

Art. 1.

Alle vigenti disposizioni legislative sulle tasse di registro vengono portate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Il termine per la notifica di accertamento di valore di cui all'articolo 27 della legge 14 marzo 1918 è elevato a quattro mesi.

Art. 3.

La pena pecuniaria di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 62 della legge menzionata nel precedente articolo è elevata a lire venti.

Art. 4.

Fra gli atti esenti dalla registrazione sono comprese le sentenze emesse dalla Commissione Arbitrale Agraria.

Art. 5.

La tariffa allegata alla legge sulle tasse di registro 14 marzo 1918 e modificata con legge 18 marzo 1936 è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 6.

Alle disposizioni della presente legge sono soggetti tutti gli atti che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore di esse; per quelli però di data anteriore, pei quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, e questa fosse eseguita entro tale termine, si applicheranno le precedenti disposizioni di tariffa.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il 20 agosto 1946.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 Luglio 1946 (1645 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini

IL SEGRETARIO DI STATO f.f.

PER GLI AFFARI INTERNI G. Giacomini

- tabella pag. 39 B.U. 6/1946 -